## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) DOLMETTA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) CAGGIANO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) MIOLA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) VERDICCHIO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ILARIA AMELIA CAGGIANO

Seduta del 16/07/2024

## FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della pensione, stipulato in data 17.6.2015 ed estinto in anticipo alla 49a rata su 120, previa emissione del conteggio estintivo e riferito al 30.09.2019, la parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all' Arbitro al quale chiede quanto segue:

- il rimborso *pro quota* degli oneri netti pari ad euro 1.328,48 in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis,* a titolo di commissioni rete distributiva per euro 752,60 e commissioni intermediario per euro 575,88;
- in via subordinata, per commissioni e/o costi ritenuti *up front* una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019);

in ogni caso si chiede:

- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute;
- la refusione delle spese per assistenza difensiva qualificate in euro 200,00;
- la refusione del contributo di euro 20,00 relativo alle spese di procedura;
- il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo quanto segue:

- che successivamente all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento in oggetto, parte ricorrente, a fronte della ricezione dei rimborsi effettuati, ha rinunciato espressamente ad ogni eventuale ulteriore azione relativamente all'estinzione anticipata del contratto in questione;
- nel merito, di aver sempre operato nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, e che il contratto sottoscritto dal ricorrente contiene la chiara ripartizione dei costi *recurring* e dei costi *up front*, prevedendo il metodo di calcolo (criterio del costo ammortizzato);
- di aver provveduto in sede di estinzione al rimborso degli oneri *recurring*: € 13,02 quota non goduta delle spese di invio comunicazioni periodiche; € 135,08 quota non goduta delle Commissioni Intermediario indicate in contratto come ripetibili;
- in merito alle commissioni in favore dell'intermediario, che sia il contratto che il SECCI, indicano con chiarezza l'evidenza dei costi ripetibili in caso di estinzione anticipata; l'art.13 del contratto espressamente prevede il criterio del costo ammortizzato (criterio della curva degli interessi del finanziamento) quale quello usato per il ristoro delle commissioni, criterio evidenziato anche dal piano di ammortamento siglato dal ricorrente;
- in merito alle commissioni di distribuzione, ne conferma la assoluta irripetibilità poiché riguardanti costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, il cui importo è stato poi versato all'intermediario del credito, allega evidenza di tali pagamenti; cita in proposito giurisprudenza ordinaria che ritiene l'intermediario privo di legittimazione passiva in merito al ristoro di tale tipologia di commissioni.

Infine in ordine alle spese legali, sottolinea la volontarietà della parte dell'assistenza di un difensore e il carattere seriale della lite.
Sostiene, infine, la legittimità della penale applicata in sede di estinzione.
Conclude pertanto per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La domanda sottoposta all'esame del Collegio ha per oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto, tramite il parziale rimborso degli oneri accessori versati.
1. – Questo Collegio procede, anzitutto, all'esame dell'eccezione di parte resistente inerente l'efficacia della quietanza liberatoria sottoscritta dal ricorrente in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento.
In proposito, con decisione n. 8827 del 21/07/2017, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che la valutazione sull'efficacia rinunciativa della dichiarazione deve essere compiuta con riferimento al singolo caso, tenendo conto, da un lato, dell'esistenza di un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia - vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinuncia; dall'altro, della non equivocità della volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite.
Pertanto, i Collegi hanno convenuto che la quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente, purchè contestuale o successiva a quella di estinzione del finanziamento (requisito temporale), possa essere ritenuta idonea a integrare una rinuncia all'esercizio di ulteriori pretese relative al finanziamento estinto soltanto ove contenga gli elementi evidenziati nella richiamata decisione del Collegio di coordinamento.
Nel caso di specie, la sottoscrizione della quietanza è avvenuta il 25.10.2019 (successivamente all'estinzione del finanziamento, avvenuta il 30/09/2019).

Per quanto riguarda il requisito sostanziale della quietanza, questo Collegio rileva, in conformità ad orientamenti dei Collegi di questo Arbitro (v. Collegio Bologna, n. 4473/24, ma già n. 7004/2022), che la quietanza difetta sia del requisito della determinazione quantitativa (ammontare) sia il riferimento alla causale (titolo/i delle voci di costo non rimborsate) di ciò a cui il cliente rinuncia.
Infatti, il tenore letterale della rinuncia a pretese da parte del Cliente riguarda la corresponsione, in via generica, di somme di denaro ulteriori a quelle rimborsate in conto estintivo a titolo di costi non dovuti. La quietanza in esame non fa indicazione espressa della somma rinunciata e, dunque, non soddisfa i predetti requisiti.
Pertanto, l'eccezione di parte resistente viene rigettata.
2. – Quanto alla normativa applicabile, secondo le ultime modifiche alla normativa rilevante (art. 11 *octies*, co. 2), le restituzioni sono governate dalla previgente formulazione dell'art. 125 *sexies* TUB, la quale imponeva una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto, tenuto conto, altresì della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22/12/2022 che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo, eliminandolo, il rinvio contenuto nella formulazione originaria alle «norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia», perché in contrasto con gli artt. 3, 11 e 117 Cost., nella parte in cui la disposizione non rispettava i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e sottraeva le fattispecie disciplinate al disposto dell' 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 11 settembre 2019, in causa C-383/18, Lexitor, inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea.
La sentenza della Consulta ha precisato che ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del DL sostegni *bis* continua ad applicarsi esclusivamente l'art. 125-*sexies* TUB previgente, interpretato alla luce della sentenza Lexitor (non anche la normativa secondaria), e quindi la riduzione di tutti i costi.
Quanto al criterio per quantificare il rimborso dei costi in assenza di un criterio contrattuale, questione lasciata aperta dalla Corte di giustizia (che pure aveva riconosciuto la diversa natura *up front* e *recurring*) e che si ripropone a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, questo Collegio, in adesione all'orientamento condiviso dai Collegi di questo Arbitro, ritiene opportuno richiamare l'orientamento, già espresso all'indomani della sentenza Lexitor (v. Coll. Coord., decisione n. 26525/2019) secondo cui, mentre "per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi" continuano "ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF" (cioè criterio contrattuale o, in mancanza, del criterio proporzione lineare (cd. *pro rata temporis*), secondo uno sviluppo lineare/proporzionale), "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità" deve "essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità". Il Collegio individuava come criterio preferibile uno analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale (criterio della curva degli interessi).
Questo Collegio ritiene di adottare tale criterio al rimborso dei costi dei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del DL sostegni *bis*, considerato che la stessa Corte costituzionale ha espressamente riconosciuto (par. 9.5) che quella del "Coordinamento" del '19 (e dei Collegi territoriali) era interpretazione conforme alla sentenza Lexitor". D'altronde, tale opzione interpretativa, valorizzando il metodo espressione dell'autonomia negoziale (quello della curva degli interessi con riguardo ai costi *up front*), appare la più rappresentativa dell'intenzione dei contraenti e di un'interpretazione secondo buona fede (art. 1362 e 1365 c.c.), mentre ogni altro criterio (vedi in particolare il costo ammortizzato), previsto normativamente per i contratti successivi all'entrata in vigore del Decreto Sostegni

*bis*, risulta estraneo sia alla previsione normativa (essendo espressamente previsto solo per i nuovi contratti) sia alla determinazione delle parti (in quanto criterio contabile relativo ai bilanci societari, *ex* art. 2426, n. 8 cod. civ.).

3. – Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio, il contratto risulta stipulato in data 15/01/2018 ed estinto anticipatamente, previa emissione del conteggio estintivo, il 30/11/2022, in corrispondenza della 58ma rata su 120 totali, e pertanto, ad esso risulta applicabile l'art. 125 *sexies* nella previgente formulazione.

Questo Collegio ritiene, nel caso di specie, di accogliere la domanda per le seguenti voci di costo:

- "commissioni di distribuzione", qualificabili, secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi di questo Arbitro, come *recurring,* in quanto remunerano anche attività di natura ricorrente, quali la «pubblicità» e il «presidio del territorio» e, conseguentemente, devono essere rimborsate secondo il criterio *pro rata temporis*. Accerta pertanto l'importo dovuto per la restituzione di: € 752,60 per commissioni di distribuzione;
- le commissioni in favore dell'intermediario finanziario per la componente *non ripetibile* (che non è stata già oggetto del rimborso di € 135,08, effettuato in sede di conteggio estintivo) che deve considerarsi interamente *recurring* in quanto tra le attività figurano *"gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista" (*v. Collegio di coordinamento n. 5031/2017), cui si applica in via suppletiva il criterio proporzionale pro rata temporis per orientamento condiviso dei Collegi, rimborsabile in proporzione lineare, per un ammontare pari a € 497,67 .

4. – Quanto alla domanda di restituzione per quanto riferibile ad eventuali quote versate in eccedenza a titolo di interessi corrispettivi, tale pretesa non è sostenuta da alcuna evidenza probatoria e pertanto va rigettata.

5. – Né la ricorrente ha prodotto alcuna evidenza a supporto della richiesta di refusione delle spese legali, peraltro relativa a questioni di carattere seriale. Il Collegio rigetta anche tale domanda in conformità agli orientamenti condivisi tra i Collegi.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.250,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO